



IL SINDACO

PROT. 4011

ORDINANZA N. 528

DEL 09(07) 2012

Considerate le lamentele dei cittadini residenti in via San Valentino campolargo e di quelli fluttuanti sulla strada comunale detta “della luce “ o corta per Colmurano che riferiscono circa il passaggio sulla suddetta di veicoli per lo piu’ autocarri di grosse dimensioni quali autobotti che trasportano fertilizzanti o altri prodotti reflui sui campi riducendo notevolmente con il passaggio le dimensioni della carreggiata ed arrecando pertanto pericolo.

Considerato che la fondazione stradale ha gia’ dimostrato di non sopportare tali sollecitazioni

Visto che all’uscita della stessa per chi proviene da Loro Piceno ed all’entrata per coloro che arrivano dalla SP.78 esiste un ponte di modeste dimensioni non idoneo al passaggio dei suddetti veicoli;

Vista la pendenza , la scarsa visibilità , la tortuosità , la presenza di curve pericolose e la ridotta carreggiata della strada comunale anzidetta ;

Visto pertanto che si rende necessario regolamentare il traffico fuori del centro abitato di questo Comune.

Considerato l’art. 7 comma 1 del vigente codice della strada (Dpr 285 del 30/04/92 e successive integrazioni e modifiche;

Visto il Dlgs 267/2000.

ORDINA.

DIVIETO DI TRANSITO PER TUTTI GLI AUTOCARRI CON PESO SUPERIORE AI 75 QUINTALI SULLA STRADA COMUNALE DETTA “ DELLA LUCE O CORTA PER COLMURANO “ A PARTIRE DAL PROSSIMO MESE DI AGOSTO DEL CORRENTE ANNO ECCETTO I RESIDENTI .

A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 4 DELLA LEGGE 07/08/1990 N. 241 , SI AVVERTE CHE AVVERSO LA PRESENTE ORDINANZA , IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6/12/1971 N. 1034 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI , CHIUNQUE NE ABBA INTERESSE POTRA' RICORRERE PER MOTIVI DI LEGITTIMITA' ENTRO GIORNI SESSANTA DALLA PUBBLICAZIONE AL T.A.R. REGIONALE MARCHE.

IN RIFERIMENTO AL DISPOSTO DELL' ART. 37 COMMA 3 DEL D.L.GS N. 285/1992 , SEMPRE NEL TERMINE DI GIORNI SESSANTA DALLA PUBBLICAZIONE , PUO' ESSE PROPOSTO RICORSO AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI , IN RELAZIONE ALLA NATURA DEI SEGNALI APPOSTI , AVVALENDOSI DELLA PROCEDURA DI CUI ALL' ART. 74 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA APPROVATO CON D.P.R. N. 495/1992.

LA POLIZIA MUNICIPALE E LE FORZE DELL' ORDINE CURERANNO IL RISPETTO E LA ESECUZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA.

L' UFFICIO TECNICO COMUNALE LA APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE .

I TRASGRESSORI VERRANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE.

IL SINDACO
Catalini dott.ssa Ilentia

